



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 264/14/CONS

SEGNALAZIONE DEL CANDIDATO SINDACO SIMONE GORI PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28 DA PARTE DEL COMUNE DI PONTASSIEVE

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 28 maggio 2014;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 138 del 15 giugno 2012, con la quale è stato adottato, ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge n. 249/97, il nuovo Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *"Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica"*;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante *"Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali"*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *"Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici"*, di seguito, Testo Unico;

VISTA la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante *"Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni"*;

VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante *"Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi"*;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante: “*Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni*”, e, in particolare, l’art. 1;

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il Codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTA la delibera n. 256/10/CSP, del 9 dicembre 2010, recante il “*Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa*”;

VISTA la delibera n. 138/14/CONS, del 2 aprile 2014, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia fissata per il giorno 25 maggio 2014*”;

VISTA la delibera n. 139/14/CONS, del 2 aprile 2014, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali, fissate per il giorno 25 maggio 2014*”;

VISTA la nota del 19 maggio 2014 (prot. n. 25430) con cui il Signor Simone Gori, in qualità di candidato Sindaco per il Movimento 5 Stelle alle elezioni amministrative del Comune di Pontassieve indette per il 25 maggio 2014, ha segnalato la presunta violazione dell’articolo 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, da parte della suddetta Amministrazione Comunale; in particolare l’esponente ha denunciato che nel periodo immediatamente precedente la sua segnalazione veniva consegnato presso le abitazioni di Pontassieve il giornalino informativo della S.M.S. Croce Azzura P.A. Assistenza, la cui pagina di copertina “*riporta un articolo a firma dell’attuale Assessore alle Politiche Sociali, Monica Marini, nonché candidato a Sindaco alle prossime elezioni amministrative di detto Comune*”: nelle conclusioni dell’articolo, dopo aver elogiato i risultati delle attività della suddetta Associazione, l’Assessore auspica, nella sua veste di candidata alla carica di Sindaco di Pontassieve, che “*questa realtà possa essere rappresentata nelle istituzioni*”, dichiarandosi altresì “*felice e orgogliosa della candidatura del Presidente Antonio Amabile nella lista del Partito Democratico per le prossime amministrative del 25 di maggio perché porterà un contributo importante nella futura amministrazione*”;

VISTA la nota del 19 maggio 2014 (prot. n. 25408) con cui il Comitato Regionale per le Comunicazioni della Toscana ha provveduto a trasmettere una richiesta urgente di controdeduzioni all’attenzione dell’Assessore Marini in merito alla presunta violazione dell’art. 9 della legge 28/00;

VISTA la nota del 20 maggio 2014 (prot. n. 25673) con cui il Comitato Regionale per le Comunicazioni della Toscana ha trasmesso, unitamente alle controdeduzioni firmate dall'Assessore e candidato sindaco al Comune di Pontassieve Monica Marini, gli esiti dell'attività istruttoria svolta a seguito della segnalazione *de qua*, rilevando che:

- <<la segnalazione si riferisce alla diffusione presso le abitazioni di Pontassieve di una pubblicazione della SMS Croce Azzurra Pubblica Assistenza in cui compare, in copertina, un articolo a firma di "Monica Marini – Assessore alle Politiche Sociali – Candidata Sindaco del Comune di Pontassieve">>;
- <<nel corpo dell'articolo, l'Assessore si rivolge ai cittadini "come candidata alla carica di sindaco di Pontassieve", esprimendo soddisfazione per la candidatura del Presidente della Croce Azzurra, Antonio Amabile, nella lista del Partito Democratico>>;
- "appare dunque evidente la violazione dell'art. 9 della legge 28/00 da parte dell'Assessore Marini, a cui sono state chieste...eventuali controdeduzioni";
- "in data 20 maggio, l'Assessore Marini ci ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni che, a nostro avviso, non consentono di archiviare la segnalazione";

ESAMINATA la documentazione istruttoria acquisita dal suddetto Comitato ed, in particolare, la memoria del 20 maggio 2014 con cui l'Assessore Monica Marini ha trasmesso le proprie osservazioni in merito ai fatti contestati evidenziando che:

- "non ritiene di aver commesso nessuna violazione dell'art. 9 della legge 22.2.2000 n. 28 in quanto nella fattispecie non si può rinvenire alcuna attività di comunicazione istituzionale per conto del Comune di Pontassieve essendosi la sottoscritta, in quanto socia dell'Associazione stessa, limitata ad un semplice commento, suo personale, sul bilancio consuntivo della Croce Azzurra, nonché sull'azione espletata da quest'ultima in favore degli associati (unici destinatari del giornale associativo) nel corso degli anni ed in particolare del 2013";
- "le valutazione cui sopra sono state fornite dalla scrivente all'Associazione Croce Azzurra su carta non intestata e firmate semplicemente con il nome e cognome senza alcuna aggettivazione in merito alla carica ricoperta";

PRESA VISIONE di una copia del periodico dell'Associazione S.M.S. Croce Azzurra P.A. Assistenza, numero dell'aprile 2014, limitatamente all'editoriale oggetto della segnalazione, da cui si evince chiaramente che la pubblicazione non è riferibile all'Amministrazione Comunale, ma alla suddetta Associazione;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che il divieto sancito dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, è stato di recente ribadito anche nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2014;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *"proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari"*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *"a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale"* (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO, pertanto, che la pubblicazione oggetto di contestazione non è riconducibile alla nozione di comunicazione istituzionale come individuata dalla legge n. 150/2000, in quanto non si tratta di un'attività posta in essere da un'Amministrazione dello Stato;

CONSIDERATO che rientrano nella portata del divieto di comunicazione istituzionale le sole attività ricollegabili direttamente o indirettamente a qualsivoglia attività propria di un'Amministrazione statale o locale;

RITENUTO, per le ragioni esposte, che la pubblicazione segnalata esuli dall'ambito di applicazione del citato art. 9;

RITENUTO pertanto di non aderire alle risultanze dell'istruttoria sommaria compiuta dal Comitato Regionale per le Comunicazioni della Toscana;

UDITA la relazione del Presidente;

DELIBERA

l'archiviazione degli atti per le motivazioni di cui in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è trasmessa al Comitato regionale per le comunicazioni della Toscana.

Roma, 28 maggio 2014

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani